Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE "COLLEGIO UCCELLIS"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO COREUTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CINESE
via Giovanni da Udine 20, 33100 Udine • tel. 0432 501833 • fax. 0432 507202 • www.educandatouccellis.edu.it
CF Educandato 80001470303 • CF Istituti Scolastici 94075880305

REGOLAMENTO – CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Applicabile alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I grado, ai licei, al semiconvitto e al convitto

Proposta/adozione	a.s. 2026/2027
Collegio dei docenti	Delibera n. 16 del 29/30/2026
Commissario Straordinario	Delibera/atto n. 9 del 5/11/2026
Entrata in vigore	6/11/2026

PREMESSA

L'Educandato Statale "Collegio Uccellis" riconosce la tutela della dignità, della sicurezza, del benessere e della libertà di ogni alunno e studente quale condizione essenziale per l'esercizio del diritto all'istruzione e per la piena realizzazione della persona.

Il presente Regolamento costituisce, ai sensi della normativa vigente, il Codice interno dell'Istituto per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Esso integra il Regolamento d'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, il PTOF e l'ePolicy d'Istituto e disciplina sia le azioni preventive sia le procedure da attivare nei casi sospetti o accertati.

La particolare struttura dell'Educandato, comprendente scuola primaria, scuola secondaria di I grado, licei, semiconvitto e convitto, richiede una presa in carico unitaria che consideri non soltanto il tempo strettamente scolastico, ma anche i momenti educativi, di studio assistito, ricreativi, sportivi, di mensa, di convivenza e di permanenza serale e notturna.

Riferimenti essenziali

- Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare artt. 2, 3, 30, 33 e 34.
- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176.
- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, per la scuola secondaria.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70 e successive modificazioni.
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo – aggiornamento 2021 (D.M. n. 18 del 13 gennaio 2021 e Nota n. 482 del 18 febbraio 2021), nelle parti tuttora compatibili con la normativa successiva.

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
- Legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di educazione civica, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.

Principio guida. La prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo si fondano sulla tempestività dell'intervento, sulla protezione della persona che subisce la condotta, sulla responsabilizzazione di chi la pone in essere, sul coinvolgimento educativo del gruppo dei pari e sulla collaborazione tra scuola, personale educativo, famiglia e territorio.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Finalità

1. Prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo, promuovendo una cultura del rispetto, della responsabilità, dell'inclusione e della non violenza.
2. Garantire procedure chiare, tempestive e documentate per la segnalazione, la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei casi.
3. Assicurare sostegno e protezione alla persona che subisce la condotta e, parallelamente, attivare interventi educativi e di responsabilizzazione nei confronti dell'autore o degli autori.
4. Rafforzare la corresponsabilità educativa tra scuola, convitto/semiconvitto, famiglie e servizi del territorio.
5. Sviluppare competenze di cittadinanza digitale e capacità di uso critico, sicuro e rispettoso delle tecnologie.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica agli alunni e agli studenti dell'Educandato, al personale docente, al personale educativo, al personale ATA, alle famiglie e, per quanto di competenza, agli esperti e ai soggetti esterni che operano nelle attività dell'Istituto.

Le disposizioni riguardano le condotte che si verificano nei locali e nelle pertinenze dell'Educandato, nelle sedi scolastiche, nel convitto e nel semiconvitto, durante la mensa, lo studio assistito, le attività sportive e ricreative, le uscite, i viaggi d'istruzione, gli scambi, i PCTO e ogni altra attività organizzata dall'Istituto. Si applicano altresì alle condotte realizzate in rete o fuori dai locali scolastici quando coinvolgano studenti dell'Istituto e producano effetti sulla loro sicurezza, sul benessere o sul clima educativo e relazionale della comunità scolastica.

Art. 3 – Definizione di bullismo

Ai fini del presente Regolamento, per bullismo si intendono aggressioni o molestie reiterate poste in essere da una persona o da un gruppo in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione, attraverso atti vessatori, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce, ricatti, offese, derisioni, furti, danneggiamenti o altre condotte lesive.

Nella valutazione educativa si considerano, in particolare, la reiterazione, l'intenzionalità lesiva, l'asimmetria di potere o di posizione, la vulnerabilità della persona coinvolta e la dinamica del gruppo. Possono assumere forma fisica, verbale, relazionale o indiretta.

Un singolo litigio, un conflitto occasionale tra pari o una condotta isolata non costituiscono automaticamente bullismo; possono tuttavia integrare altre violazioni disciplinari o richiedere interventi educativi e di tutela.

Art. 4 – Definizione di cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, denigrazione, diffamazione, furto o uso improprio dell'identità, alterazione o trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica, nonché la diffusione on-line di contenuti lesivi finalizzati a isolare, umiliare, danneggiare o ridicolizzare un minore o un gruppo di minori.

A titolo esemplificativo, possono rientrare nelle condotte di cyberbullismo: molestie reiterate mediante messaggi, flaming, denigrazione, diffusione non autorizzata di immagini o informazioni personali, impersonificazione, esclusione intenzionale da gruppi on-line, cyberstalking, ricatti digitali, condivisione lesiva di contenuti intimi o sessualmente espliciti, alterazione di immagini, creazione di profili falsi e altre condotte equivalenti.

La valutazione considera le specificità dell'ambiente digitale: rapidità e ampiezza della diffusione, possibile anonimato, permanenza e replicabilità dei contenuti, continuità dell'esposizione e potenziale coinvolgimento di una platea molto ampia.

TITOLO II – PREVENZIONE, FORMAZIONE E CITTADINANZA DIGITALE

Art. 5 – Prevenzione integrata nel PTOF

L'Istituto inserisce nel PTOF azioni strutturali di prevenzione, organizzate secondo un approccio multilivello: prevenzione universale rivolta a tutta la comunità scolastica; azioni selettive rivolte a gruppi o situazioni a maggiore rischio; interventi indicati nei casi già emersi.

- percorsi di educazione socio-emotiva, rispetto reciproco e gestione dei conflitti;
- educazione alla cittadinanza digitale, alla privacy, alla reputazione on-line e alla sicurezza in rete;
- attività di inclusione, cooperazione e valorizzazione delle differenze;
- peer education e valorizzazione degli studenti come promotori di comportamenti prosociali;
- iniziative rivolte alle famiglie e formazione periodica del personale docente, educativo e ATA;
- collaborazioni con servizi territoriali, Forze di polizia, professionisti e soggetti qualificati.

Art. 6 – Azioni differenziate per ordine di scuola e contesto educativo

Nella scuola primaria prevalgono l'educazione alle emozioni, all'empatia, alle regole della convivenza, alla comunicazione rispettosa, all'uso guidato e sicuro dei dispositivi e al riconoscimento precoce delle situazioni di esclusione o prevaricazione.

Nella scuola secondaria di I grado sono potenziati i percorsi sul gruppo dei pari, la pressione sociale, la reputazione digitale, l'uso dei social e delle chat, la gestione dei conflitti, il riconoscimento delle condotte aggressive e il ruolo degli spettatori.

Nei licei si rafforzano la responsabilità personale, la cittadinanza digitale, la consapevolezza delle conseguenze civili, disciplinari e penali delle condotte, la peer education e i percorsi di giustizia riparativa.

Nel semiconvitto e nel convitto la prevenzione comprende i tempi di studio, mensa, ricreazione, attività educative, serali e di vita comunitaria. Gli educatori osservano le dinamiche relazionali nei tempi extrascolastici e concorrono, con docenti e famiglie, alla continuità degli interventi.

Art. 7 – Giornate e iniziative di sensibilizzazione

L'Educandato valorizza la Giornata del Rispetto del 20 gennaio e le principali iniziative nazionali e internazionali dedicate alla sicurezza in rete, promuovendo momenti di riflessione, laboratori, incontri con esperti, campagne informative e prodotti realizzati dagli studenti.

Le attività sono progettate in modo coerente con l'età e con il curricolo, evitando interventi episodici o meramente celebrativi e privilegiando percorsi continuativi.

Art. 8 – Formazione del personale e informazione delle famiglie

Il personale docente, educativo e ATA è destinatario di iniziative periodiche di formazione sul riconoscimento dei segnali di rischio, sulle procedure di segnalazione, sulla gestione educativa e disciplinare dei casi, sulla protezione dei dati, sulla conservazione delle evidenze digitali e sull'attivazione dei servizi territoriali.

Le famiglie sono informate sulle procedure dell'Istituto, sulle modalità di segnalazione, sui rischi connessi all'uso dei dispositivi digitali e sulle strategie educative utili a prevenire e affrontare i fenomeni.

TITOLO III – GOVERNANCE, RUOLI E RESPONSABILITÀ

Art. 9 – Rettore–Dirigente scolastico

- assicura l'adozione, la diffusione e l'attuazione del presente Regolamento;
- nomina il Referente d'Istituto e costituisce il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza;
- istituisce e presiede, direttamente o tramite delegato, il Tavolo permanente di monitoraggio previsto dalla normativa;
- riceve le segnalazioni e assicura l'attivazione tempestiva delle procedure;
- informa le famiglie e, quando necessario, coinvolge i servizi territoriali e le autorità competenti;
- attiva i procedimenti disciplinari di competenza e promuove misure educative, riparative e di sostegno;
- assicura la formazione del personale e il coordinamento con il PTOF, il Patto educativo di corresponsabilità e l'ePolicy;
- nei casi previsti dalla legge, adempie agli obblighi di segnalazione o denuncia alle autorità competenti.

Art. 10 – Referente per bullismo e cyberbullismo

- coordina le attività di prevenzione e informazione;
- supporta il Rettore–Dirigente nella presa in carico delle segnalazioni e nella valutazione dei casi;
- cura la documentazione mediante le schede operative allegate;
- coordina, con il Team, la definizione e il monitoraggio dei piani di intervento;
- mantiene i rapporti operativi con le reti scolastiche, i servizi territoriali e i soggetti specializzati;
- promuove la formazione interna e la diffusione di materiali aggiornati;

- predispone, con il Team, una relazione annuale priva di dati identificativi.

Art. 11 – Team Antibullismo

Il Team Antibullismo è costituito con decreto del Rettore–Dirigente scolastico e, di norma, comprende il Rettore–Dirigente o un suo delegato, il Referente, docenti rappresentativi dei diversi ordini di scuola, almeno un educatore, l'animatore digitale o altra figura con competenze digitali e, quando disponibile, una figura psicopedagogica.

Il Team ha funzioni di prevenzione, consulenza interna, formazione, lettura dei bisogni, supporto alla progettazione e raccordo tra le diverse componenti dell'Educandato.

Art. 12 – Team per l'Emergenza

Per la gestione dei singoli casi opera un Team per l'Emergenza, con composizione flessibile e limitata ai soggetti necessari: Rettore–Dirigente o delegato, Referente, coordinatore di classe, docente o educatore che conosce la situazione, ed eventuale psicologo o altro esperto. Per i convittori e semiconvittori è assicurata la presenza o il coinvolgimento del personale educativo.

Il Team per l'Emergenza valuta il livello di rischio, definisce il piano di intervento, individua le misure di protezione e di responsabilizzazione e verifica gli esiti nel tempo.

Art. 13 – Tavolo permanente di monitoraggio

Il Tavolo permanente di monitoraggio, previsto dalla Legge n. 71/2017 come modificata dalla Legge n. 70/2024, ha funzione strategica e preventiva e non sostituisce il Team per l'Emergenza nella gestione dei singoli casi.

Il Tavolo comprende rappresentanti degli studenti, dei docenti, delle famiglie ed almeno un esperto di settore, interno o esterno, individuato dall'Istituto. L'Educandato assicura inoltre una rappresentanza del personale educativo. Possono essere invitati, in relazione agli argomenti trattati, l'animatore digitale, il RPD/DPO, rappresentanti dei servizi territoriali e delle Forze di polizia.

Il Tavolo analizza in forma aggregata e anonima i dati relativi al fenomeno, propone azioni di prevenzione, formula suggerimenti per l'aggiornamento del Codice interno e contribuisce alla valutazione del clima scolastico.

Art. 14 – Collegio dei docenti, consigli di classe/interclasse e personale docente

Il Collegio dei docenti definisce e approva le scelte educative e didattiche di prevenzione e le integra nel PTOF. I consigli di classe e di interclasse promuovono un clima inclusivo, osservano le dinamiche del gruppo, attuano gli interventi concordati e collaborano con famiglie, Referente e Team.

Ogni docente che venga a conoscenza di fatti potenzialmente riconducibili a bullismo o cyberbullismo interviene per interrompere la condotta, tutela l'alunno o lo studente coinvolto e segnala senza ritardo l'episodio secondo la procedura interna.

Art. 15 – Personale educativo

Il personale educativo, in ragione della specificità del convitto e del semiconvitto, svolge un ruolo essenziale di osservazione, prevenzione e accompagnamento. In particolare:

- promuove relazioni rispettose nei tempi di studio, mensa, ricreazione, attività serali e vita comunitaria;

- osserva le dinamiche dei gruppi e segnala tempestivamente comportamenti di esclusione, intimidazione, umiliazione o aggressività;
- assicura continuità educativa con i docenti e con le famiglie;
- partecipa, quando coinvolto il convitto o semiconvitto, alla valutazione e al monitoraggio del caso;
- favorisce percorsi di responsabilizzazione e reinserimento nella comunità educativa.

Art. 16 – Personale ATA

Il personale ATA concorre alla vigilanza negli spazi comuni e segnala tempestivamente a docenti, educatori o Dirigenza comportamenti sospetti o episodi osservati. Collabora alla diffusione di un clima di rispetto e partecipa alle attività formative organizzate dall'Istituto in relazione ai propri compiti.

Art. 17 – Studenti e famiglie

Gli studenti sono tenuti a rispettare la dignità e la reputazione altrui, a non partecipare né favorire condotte di prevaricazione, a utilizzare responsabilmente gli strumenti digitali e a segnalare situazioni di rischio. La scuola valorizza il ruolo degli spettatori attivi e dei pari che intervengono in modo sicuro a sostegno della persona coinvolta.

Le famiglie collaborano con l'Istituto, vigilano sull'uso dei dispositivi e delle piattaforme digitali, partecipano agli incontri proposti, segnalano tempestivamente i fatti di cui vengono a conoscenza e sostengono gli interventi educativi concordati.

TITOLO IV – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE

Art. 18 – Principi della procedura

Ogni segnalazione è trattata con tempestività, riservatezza, imparzialità e attenzione al superiore interesse del minore. La scuola evita etichette precostituite e distingue tra conflitto, comportamento aggressivo occasionale, bullismo, cyberbullismo e altre condotte illecite o disciplinarmente rilevanti.

La tutela della persona che segnala e della presunta vittima ha carattere prioritario. La ricerca dei fatti deve evitare interrogatori collettivi, confronti forzati o pratiche che possano esporre la vittima a ulteriore pressione, colpevolizzazione o ritorsioni.

Art. 19 – Fase 1: prima segnalazione

La segnalazione deve essere effettuata da studenti, famiglie, docenti, educatori, personale ATA o altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti. Deve essere presentata in forma scritta compilando la Scheda di prima segnalazione (Allegato 1) .

La segnalazione è trasmessa senza ritardo al Rettore–Dirigente scolastico e al Referente, inviando la scheda all'indirizzo dedicato segnalazionibullismo@educandatouccellis.edu.it.

Non è richiesto al segnalante di dimostrare preventivamente che il fatto costituisca bullismo: è sufficiente descrivere in modo concreto ciò che è accaduto.

Art. 20 – Fase 2: messa in sicurezza e conservazione delle evidenze

Quando vi è un rischio attuale per l'incolumità o la sicurezza, il personale presente interrompe la condotta, separa i soggetti ove necessario, assicura la sorveglianza e attiva immediatamente la Dirigenza. In caso di emergenza sanitaria o di pericolo grave sono attivati i servizi di emergenza competenti.

Nei casi digitali è importante conservare, senza ulteriore diffusione, gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti: URL, data e ora, messaggi, screenshot, nominativi dei profili e altri dati pertinenti. Il materiale viene acquisito e custodito in modo riservato, evitando copie e condivisioni non necessarie.

Art. 21 – Fase 3: valutazione preliminare e approfondita

Il Referente e il Rettore–Dirigente, con il Team per l'Emergenza quando necessario, raccolgono le informazioni essenziali mediante colloqui separati e riservati con la presunta vittima, l'autore o gli autori e gli eventuali testimoni.

La valutazione considera almeno: frequenza e durata; intenzionalità; squilibrio di potere; impatto sulla vittima; presenza di minacce o violenza; diffusione digitale; rischio di reiterazione; eventuali fattori di vulnerabilità; ruolo del gruppo; presenza di possibili profili di reato.

L'esito è documentato nella Scheda di valutazione approfondita (Allegato 2), con classificazione del rischio e indicazione delle azioni da attivare.

Art. 22 – Fase 4: informazione e coinvolgimento delle famiglie

Le famiglie degli studenti coinvolti sono informate tempestivamente, con modalità proporzionate alla situazione e nel rispetto della riservatezza. La scuola condivide con ciascuna famiglia gli elementi necessari alla tutela del minore e le azioni di competenza, evitando la diffusione di dati riferiti ad altri studenti oltre quanto strettamente necessario.

Il coinvolgimento delle famiglie è finalizzato alla collaborazione educativa e non sostituisce gli obblighi di segnalazione alle autorità quando previsti dalla legge.

Art. 23 – Fase 5: piano di intervento

Il Team per l'Emergenza definisce un Piano di intervento (Allegato 3) calibrato sul livello di rischio e sui bisogni dei soggetti coinvolti. Il piano può comprendere:

- misure di protezione e sostegno alla vittima, compresa l'individuazione di adulti di riferimento e modalità sicure di richiesta di aiuto;
- interventi educativi e di responsabilizzazione dell'autore o degli autori;
- azioni sul gruppo classe, sul gruppo educativo o sul gruppo dei pari, senza esporre la vittima;
- misure disciplinari previste dai regolamenti vigenti e dagli organi competenti;
- supporto psicologico o pedagogico, ove disponibile e appropriato;
- coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, della Polizia Postale o di altre autorità, quando necessario;
- azioni specifiche per la rimozione o l'oscuramento dei contenuti digitali lesivi.

Art. 24 – Fase 6: monitoraggio e chiusura del caso

Ogni caso gestito è seguito nel tempo mediante la Scheda di monitoraggio (Allegato 4). Il monitoraggio verifica la cessazione delle condotte, la sicurezza e il benessere della vittima, l'assenza di ritorsioni, l'adesione dell'autore agli impegni assunti e l'evoluzione del clima del gruppo.

Il caso può essere considerato chiuso quando gli indicatori di rischio risultano cessati o stabilmente ridotti e le misure previste hanno prodotto esito positivo. In caso contrario il piano viene rimodulato e, nei casi più gravi o reiterati, sono coinvolte le autorità e i servizi competenti.

TITOLO V – CYBERBULLISMO: TUTELA DIGITALE E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

Art. 25 – Richiesta di rimozione, oscuramento o blocco dei contenuti

Nei casi di cyberbullismo, il minore che ha compiuto quattordici anni, nonché il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale, può chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o al social media l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi on-line, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 71/2017.

Qualora il responsabile non dia seguito alla richiesta nei termini di legge o non sia identificabile, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. L'Istituto fornisce orientamento alla famiglia senza sostituirsi al soggetto legittimato, salvo i propri autonomi obblighi istituzionali.

Art. 26 – Segnalazione di reati e situazioni di pericolo

Quando, nell'esercizio delle proprie funzioni, il Rettore–Dirigente scolastico o altro pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio venga a conoscenza di fatti che possono integrare un reato perseguibile d'ufficio, trovano applicazione gli obblighi previsti dall'ordinamento, ivi compreso l'art. 331 c.p.p., nei casi in cui ricorrano i relativi presupposti.

L'eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria o alle Forze di polizia non esclude l'attivazione delle misure educative, protettive e riparative di competenza dell'Istituto.

Art. 27 – Rapporti con i servizi territoriali

L'Educandato collabora, secondo necessità, con servizi sociali e sanitari, Polizia Postale, Forze dell'ordine, servizi per la tutela dei minori, reti scolastiche e professionisti qualificati. Nei casi complessi o ad alto rischio il raccordo territoriale è parte integrante del piano di intervento.

TITOLO VI – MISURE EDUCATIVE, RIPARATIVE E DISCIPLINARI

Art. 28 – Principi generali

Le misure adottate perseguono finalità educativa, protettiva e di responsabilizzazione. Sono graduate secondo gravità, reiterazione, impatto, età, maturità, consapevolezza, condotta successiva ai fatti e collaborazione nel percorso di riparazione.

È sempre tutelata la dignità di tutti i soggetti coinvolti. Nessuna misura può comportare umiliazione pubblica, esposizione della vittima o imposizione di contatti diretti non sicuri tra vittima e autore.

Art. 29 – Misure nella scuola primaria

Nella scuola primaria si privilegiano interventi educativi coerenti con l'età: richiamo e riflessione guidata, colloqui con la famiglia, attività di riparazione simbolica o concreta compatibile con il benessere della

vittima, tutoring educativo, osservazione intensificata, interventi sul gruppo e, nei casi più seri, coinvolgimento dei servizi competenti.

Le eventuali conseguenze previste dal Regolamento d'Istituto sono applicate nel rispetto della disciplina propria dell'ordine di scuola e della finalità educativa.

Art. 30 – Misure nella scuola secondaria di I e II grado

Per gli studenti della scuola secondaria, le condotte accertate di bullismo o cyberbullismo costituiscono infrazioni disciplinari e sono sanzionate secondo il Regolamento d'Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

In relazione alla gravità, possono essere previste: ammonimenti e richiami formali; attività di riflessione e responsabilizzazione; attività a favore della comunità scolastica; percorsi di cittadinanza digitale e gestione dei conflitti; sospensione dalle attività didattiche secondo competenza e normativa; ulteriori misure previste dal Regolamento d'Istituto.

Le misure disciplinari sono, ove possibile e opportuno, integrate da azioni riparative e da un colloquio di rientro finalizzato alla reintegrazione positiva nella comunità scolastica.

Art. 31 – Giustizia riparativa e mediazione

La mediazione e le pratiche riparative possono essere utilizzate quando risultino sicure, volontarie e adeguate alla situazione. Non si ricorre a confronto diretto tra vittima e autore quando sussistano forte squilibrio di potere, timore, rischio di ritorsioni o quando la vittima non lo desideri.

Le azioni riparative possono comprendere elaborati di riflessione, attività di sensibilizzazione, impegni di condotta, partecipazione a progetti di utilità sociale o scolastica, percorsi con figure educative o specialistiche.

TITOLO VII – RISERVATEZZA, DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Tutela dei dati personali e riservatezza

La documentazione relativa ai casi è trattata esclusivamente per le finalità di tutela, gestione educativa, disciplinare e istituzionale. L'accesso è limitato ai soggetti che ne abbiano effettiva necessità in relazione ai propri compiti.

Non sono consentite comunicazioni informali, diffusione di screenshot, immagini, nominativi o dettagli del caso in chat di classe, gruppi di genitori, social network o altri canali non istituzionali. Le informazioni ai gruppi classe o alle comunità educative sono fornite in forma non identificativa, salvo diversa necessità prevista dalla legge.

Art. 33 – Monitoraggio annuale e valutazione

Il Referente e il Team Antibullismo raccolgono dati in forma aggregata e anonima sugli episodi segnalati, sugli interventi effettuati e sugli esiti. I risultati sono utilizzati per individuare criticità, programmare la formazione e valutare l'efficacia delle azioni preventive.

Il Tavolo permanente di monitoraggio esamina almeno annualmente i dati aggregati e formula proposte di miglioramento. Il Rettore–Dirigente presenta agli organi collegiali una sintesi delle attività svolte, nel rispetto della riservatezza.

Art. 34 – Entrata in vigore, diffusione e aggiornamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nell'atto di approvazione e viene pubblicato sul sito istituzionale, portato a conoscenza del personale, degli studenti e delle famiglie e richiamato nel Patto educativo di corresponsabilità.

Il documento è aggiornato quando intervengano modifiche normative o delle Linee di orientamento ministeriali, nonché quando il monitoraggio interno evidenzi la necessità di modificare procedure o strumenti.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente, al Regolamento d'Istituto, al Patto educativo di corresponsabilità, al PTOF e agli altri atti organizzativi dell'Educandato.

ALLEGATO 1 – SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE

Da utilizzare per episodi sospetti o conclamati di bullismo, cyberbullismo o grave prevaricazione.

Data e ora della segnalazione	
Sede / ordine di scuola / convitto-semiconvitto	
Chi segnala	☐ studente ☐ genitore ☐ docente ☐ educatore ☐ ATA ☐ altro
Nome del segnalante (facoltativo per lo studente)	
Studente/i che avrebbe/avrebbero subito la condotta	
Studente/i indicato/i come autore/i	
Eventuali testimoni	
Luogo / piattaforma / contesto	
Quando è accaduto e con quale frequenza	
Descrizione concreta dei fatti	
Sono presenti elementi digitali?	☐ no ☐ sì: URL / screenshot / messaggi / profili / altro
Vi è un rischio immediato per la sicurezza?	☐ no ☐ sì ☐ da valutare
Intervento immediato già effettuato	
Persona che riceve la segnalazione	
Trasmissione a Dirigente/Referente in data	

Nota: la segnalazione non richiede una qualificazione giuridica del fatto. È sufficiente descrivere quanto osservato o riferito.

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA

Riservata al Rettore–Dirigente, al Referente e al Team per l'Emergenza.

Indicatore	Assente/Lieve	Presente	Osservazioni
Reiterazione/frequenza della condotta	☐	☐	
Intenzionalità lesiva o intimidatoria	☐	☐	
Squilibrio di potere/posizione	☐	☐	
Isolamento o esclusione della vittima	☐	☐	
Impatto emotivo, scolastico o sociale	☐	☐	
Minacce, ricatti o violenza fisica	☐	☐	
Diffusione digitale / ampiezza della platea	☐	☐	
Persistenza o replicabilità dei contenuti on-line	☐	☐	
Rischio di ritorsione o escalation	☐	☐	
Vulnerabilità specifiche della persona coinvolta	☐	☐	
Coinvolgimento del gruppo dei pari	☐	☐	
Possibili profili di reato o pericolo grave	☐	☐	

Esito della valutazione: ☐ conflitto/condotta occasionale ☐ bullismo ☐ cyberbullismo ☐ altra condotta grave

Livello di rischio: ☐ basso ☐ medio ☐ alto / urgente

Azioni immediate disposte:

Famiglie informate in data:

Servizi/autorità coinvolti (se del caso):

ALLEGATO 3 – PIANO DI INTERVENTO

Area	Intervento previsto	Responsabile / tempi
Protezione e sostegno alla persona che ha subito la condotta		
Intervento educativo con l'autore/gli autori		
Intervento sul gruppo classe / gruppo educativo		
Coinvolgimento della famiglia della vittima		
Coinvolgimento della famiglia dell'autore		
Misure disciplinari		
Misure riparative / responsabilizzazione		
Supporto psicologico/pedagogico		
Intervento su contenuti digitali		
Servizi territoriali / autorità		
Azioni specifiche convitto/semiconvitto		
Data prevista per il primo monitoraggio		

Il piano è condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella misura strettamente necessaria alla gestione del caso.

ALLEGATO 4 – SCHEDA DI MONITORAGGIO

Data	Aspetti verificati	Esito	Decisioni / prossimi passi
	☐ cessazione episodi ☐ benessere vittima ☐ assenza ritorsioni ☐ condotta autore ☐ clima gruppo	☐ positivo ☐ parziale ☐ negativo	
	☐ cessazione episodi ☐ benessere vittima ☐ assenza ritorsioni ☐ condotta autore ☐ clima gruppo	☐ positivo ☐ parziale ☐ negativo	
	☐ cessazione episodi ☐ benessere vittima ☐ assenza ritorsioni ☐ condotta autore ☐ clima gruppo	☐ positivo ☐ parziale ☐ negativo	
	☐ cessazione episodi ☐ benessere vittima ☐ assenza ritorsioni ☐ condotta autore ☐ clima gruppo	☐ positivo ☐ parziale ☐ negativo	
	☐ cessazione episodi ☐ benessere vittima ☐ assenza ritorsioni ☐ condotta autore ☐ clima gruppo	☐ positivo ☐ parziale ☐ negativo	
	☐ cessazione episodi ☐ benessere vittima ☐ assenza ritorsioni ☐ condotta autore ☐ clima gruppo	☐ positivo ☐ parziale ☐ negativo	

Chiusura del caso

- ☐ Il caso può essere chiuso: le condotte risultano cessate e il rischio è stabilmente ridotto.
- ☐ Il caso resta aperto: proseguire/rimodulare gli interventi.
- ☐ Necessario coinvolgimento o ulteriore raccordo con servizi/autorità.

Data: _____ Referente: _____ Rettore–Dirigente/delegato: _____

ALLEGATO 5 – PROCEDURA SINTETICA DI INTERVENTO

Fase	Soggetti principali	Azione
1. Segnalazione	Chiunque rilevi il fatto; docente/educatore/ATA; Referente; Dirigenza	Raccogliere la segnalazione e trasmetterla senza ritardo.
2. Messa in sicurezza	Personale presente; Dirigenza	Interrompere la condotta, proteggere la persona coinvolta, conservare le evidenze.
3. Valutazione	Dirigente, Referente, Team per l'Emergenza	Colloqui separati, valutazione del rischio e qualificazione del caso.
4. Piano di intervento	Team, consiglio di classe/interclasse, educatori, famiglie	Definire sostegno, responsabilizzazione, interventi sul gruppo e misure disciplinari/riparative.
5. Monitoraggio	Referente, Team, docenti/educatori, famiglie	Verificare cessazione, benessere, assenza di ritorsioni ed efficacia delle misure.

AVVERTENZA OPERATIVA

In presenza di pericolo immediato, lesioni, minacce gravi, contenuti sessualmente espliciti riguardanti minori, istigazione all'autolesionismo o al suicidio, stalking, estorsione/ricatto o altri fatti potenzialmente penalmente rilevanti, la procedura educativa interna non deve ritardare l'attivazione delle misure di protezione e degli obblighi previsti dalla legge.

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fausto Senatore